

**CONTRATTO DI COMODATO DI USO GRATUITO TRA IL COMUNE
DI MIRANDOLA E L'ASSOCIAZIONE CROCICCHIO ZENI PER
L'UTILIZZO DELLA SALA DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA
DOSSO 32 NELLA FRAZIONE DI CROCICCHIO ZENI IN
MIRANDOLA**

Tra le parti

A) **COMUNE DI MIRANDOLA** – nella persona del Dr. Giampaolo Zioldi, nato a Mirandola il 23 gennaio 1968, dirigente del Settore 5° - Servizi alla Persona del Comune, il quale agisce nel presente atto ai sensi del terzo comma dell'art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, per conto e nell'interesse del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, via Giolitti n.22 -
comodante –

B) **ASSOCIAZIONE CROCICCHIO ZENI** – nella persona di
..... – comodatario

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Mirandola, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione Crocicchio Zeni, come sopra

rappresentato, che riceve ed accetta, i locali di via Dosso 32 nella frazione di Crocicchio Zeni in Mirandola, così come individuata nella planimetria allegata, identificato catastalmente al foglio 150 part.15, di proprietà comunale.

2) Il comodato di uso gratuito decorre dal 15 novembre 2020 e avrà durata fino al 31 dicembre 2022. Il comodato potrà essere interrotto o revocato concordemente tra le parti anche con decorrenza immediata ovvero da una delle parti tramite comunicazione scritta, con preavviso di almeno gg. 30 dalla data di scadenza del recesso unilaterale, senza possibilità di rivalsa.

3) Il locale viene concesso all'Associazione Crocicchio Zeni al fine dello svolgimento delle proprie attività sociali e ricreative.

4) E' fatto divieto al comodatario di concedere il godimento del locale a terzi a qualsiasi titolo senza il consenso scritto del comodante, o di cedere il presente contratto a qualsiasi titolo, anche parziale, gratuito o temporaneo.

5) La parte comodante può richiedere al comodatario di utilizzare il locale per lo svolgimento di proprie iniziative. In particolare il Comune di Mirandola ha diritto all'utilizzo dei locali per lo svolgimento del comitato frazionale di San Giacomo Roncole. La parte comodante, con preavviso adeguato, avrà la possibilità di visitare insieme al comodatario i locali in oggetto in qualsiasi momento.

6) Il comodatario si obbliga a non adibire l'immobile concessogli ad uso o destinazione diversi.

7) Sono a carico del comodatario:

- l'allestimento di arredi (sedie, tavoli, etc) funzionali allo svolgimento delle proprie attività;
- l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria.
- Le spese delle utenze relative ai consumi del locale.

8) Sono a carico del comodante l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

9) Qualora il comodatario non adempia gli obblighi suddetti, il comodante ha la facoltà di chiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

10) Il Comodatario non potrà apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni, sia pure a carattere di miglioria né al locale né agli

impianti e serramenti, senza il preventivo consenso del Comune. In caso contrario il comodatario sarà tenuto a rilasciare gratuitamente le migliorie introdotte e le cose applicate. Ogni spesa per opere comunque autorizzate relativa a modifiche o migliorie sarà sempre a carico del Comodatario. Il comodatario dovrà provvedere a sua cura e spese a sostituire o ripristinare quanto manomesso o distrutto da persone ammesse dallo stesso all'uso o al godimento del locale.

11) Il comodatario dichiara che il locale è idoneo all'uso al quale è destinato. Al termine della concessione il Comodatario dovrà riconsegnare il locale nel medesimo stato di conservazione nel quale si trovava al momento del suo ingresso, salvo il normale deperimento derivante dall'uso o da vetustà. Il comodatario resta responsabile del corretto utilizzo del locale ricevuto in consegna.

12) Il Comodatario, per quanto di propria competenza, esonera espressamente il Comune di Mirandola da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatti dolosi o colposi conseguenti alle proprie attività svolte nel locale stesso.

13) Il comodatario manleva la comodante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla custodia dei beni mobili che verranno collocati nel locale.

14) Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico di entrambe le parti in eguale misura; la parte comodante assume

l'obbligo di procedere alla registrazione del presente contratto.

15) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni del codice civile che regolano la materia.

16) Per eventuali controversie che dovessero sorgere in sede di interpretazione o esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono competente il Foro di Modena.

Mirandola,